COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CON SEDE IN ROMA

Art. 2

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385. Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.(5)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1994, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma
Estremi	Legge 24 dicembre 1957, n. 1295
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La L. 29 dicembre 1988, n. 555 nel modificare l'art. 1 della L. 18 febbraio 1983, n. 50 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' ridotta al 2 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-istituto-per-il-credito-sportivo-con-sede-in-roma/art-2-comma-abrogato-dal-d-lgs-1-settembre-1993-n-385/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it